

CONTRIBUTO UNIFICATO

23382/13



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

BANCA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

- Dott. Ugo VITRONE - Presidente -
- Dott. Massimo DOGLIOTTI - Consigliere -
- Dott. Andrea SCALDAFERRI - Consigliere -
- Dott. Carlo DE CHIARA - Consigliere rel. -
- Dott. Antonio Pietro LAMORGESE - Consigliere -

R.G.N. 26716/06

Cron. 23382

Rep. 3984

Ud. 02/07/13

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Rosa (cf.f. \_\_\_\_\_ e Roberto  
 (c.f. \_\_\_\_\_ rappresentati e difesi, per  
 procura speciale in calce al ricorso, dagli a

- ricorrente -

contro

BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA (già Banca Popolare

2013  
1173

di Novara) s.c. a r.l. (c.f. \_\_\_\_\_ in persona

del presidente pro tempore avv. ( \_\_\_\_\_ ,

»

-

)

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n.  
669 depositata il 30 giugno 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 2 luglio 2013 dal Consigliere dott. Carlo  
DE CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Ge-  
nerale dott. Immacolata ZENO, che ha concluso per  
l'inammissibilità e, in subordine, il rigetto del primo  
e del terzo motivo di ricorso e per l'accoglimento del  
secondo.



#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra Rosa \_\_\_\_\_ titolare di un conto corren-  
te affidato presso la filiale della Spezia della Banca  
Popolare di Novara (ora Banco Popolare di Verona e No-  
vara), e il sig. Roberto \_\_\_\_\_ autorizzato ad ope-  
rare sul medesimo conto e contitolare con la prima di  
un'attività commerciale di ristorazione, convennero in

giudizio la predetta banca chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima levata, il 7 dicembre 1993, del protesto per mancanza di provvista di due assegni emessi (rispettivamente dal                      e dalla                      il 29 e il 30 novembre 1993 per £ 1.257.099 e £ 10.500.000, nonché dalla revoca dell'affidamento e chiusura del conto intimata dalla banca sempre il 7 dicembre 1993.

La banca resistette e il Tribunale della Spezia accertò l'illegittimità del protesto del primo soltanto dei due assegni, condannando la convenuta al solo ristoro del danno in forma specifica mediante pubblicazione del dispositivo della sentenza.

La Corte di Genova ha accolto parzialmente l'appello principale dei sig.ri                      e                      (l'appello incidentale della banca è stato totalmente disatteso), condannando la banca anche al pagamento di € 2.582,28 a titolo di risarcimento del danno alla reputazione personale, così liquidato in via equitativa considerati l'ammontare dell'assegno e le connotazioni personali del soggetto protestato, che aveva già subito un protesto il 4 novembre 1993. Ha invece respinto la domanda di risarcimento dei danni alla reputazione commerciale degli appellanti per difetto di prova delle specifiche circostanze da cui desumere una compromis-



sione nell'ambiente commerciale, per effetto del protesto, del credito da essi goduto, atteso che l'unica circostanza che adducevano, ossia l'assoggettamento a procedura esecutiva immobiliare da parte di terzi creditori, era difficilmente riconducibile causalmente alla levata del protesto e, più verosimilmente, era spiegabile con una precedente situazione di insolvenza caratterizzante i rapporti con i creditori precedenti. Nessun risarcimento infine poteva essere riconosciuto, ad avviso della Corte, in relazione alla revoca del fido bancario, atteso che la banca aveva legittimamente proceduto a tanto in considerazione del comportamento dei clienti, che sistematicamente sconfinavano dal fido concesso, determinando il costante addebito del conto in misura eccedente il limite consentito; comportamento che l'istituto di credito aveva anche lamentato con telegramma dell'11 novembre 1993 preannunciando, in caso di persistenza dello stesso, una probabile revoca dell'affidamento.

I sigg. e hanno proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura, cui la banca intimata ha resistito con controricorso.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando vizio di motivazione e violazione di norme di diritto,



si lamenta che la Corte d'appello abbia trascurato ogni analisi a proposito della legittimità della levata del protesto del secondo assegno, quello dell'importo di £. 10.500.000, e diffusamente si argomenta l'illegittimità del protesto stesso.

1.1. - Il motivo è inammissibile perché, come viene esattamente rilevato nel controricorso, la questione della legittimità del protesto di cui trattasi è coperta da giudicato interno. Era stato, infatti, già il Tribunale ad escludere l'illegittimità di quel protesto, e non risulta - né dalla sentenza qui impugnata, né dallo stesso ricorso per cassazione - che la relativa statuizione fosse stata fatta oggetto di appello da parte degli odierni ricorrenti.



2. - Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 1375 e 1455 c.c. nonché del principio dell'affidamento. I rilievi dei ricorrenti possono (invero non senza difficoltà) così interpretarsi:

a) la revoca del fido costituiva violazione del dovere di buona fede nell'esecuzione dei contratti perché, avendo il contraente l'obbligo di tollerare anche l'inadempimento della controparte che non sia gravemente pregiudizievole per i propri interessi, e avendo nella specie la banca a lungo tollerato gli sconfinamenti dei ricorrenti dai limiti del fido, era stato in-

dotto in questi ultimi, dalla banca stessa, un legittimo affidamento che le precludeva il recesso dal contratto, il cui esercizio non può trasformarsi in abuso del diritto;

b) incombeva sulla banca l'onere, non ottemperato, di dare la prova, ai sensi dell'art. 1176 cpv. c.c., di aver osservato la diligenza del *bonus argentarius*;

c) un contratto non può essere risolto, ai sensi dell'art. 1455 c.c., per un inadempimento di scarsa importanza.

2.1. - Il motivo non può essere accolto.

Il rilievo *sub a)* non ha fondamento. Il richiamo dei ricorrenti a un precedente di questa Corte - la sentenza n. 5240 del 2004 - conferma che i medesimi fanno riferimento alla c.d. teoria della *Verwirkung*, definita nella sentenza richiamata "il principio, basato appunto sulla buona fede, secondo cui, anche prima del decorso del termine prescrizione, il mancato esercizio del diritto, protrattosi per un conveniente lasso di tempo, imputabile al suo titolare e che abbia fatto sorgere nella controparte un ragionevole ed apprezzabile affidamento sul definitivo non esercizio del diritto medesimo, porta a far considerare che un successivo atto di esercizio del diritto in questione rappresenti un caso di abuso del diritto, nella forma del ritardo sle-



ale nell'esercizio del diritto, con conseguente rifiuto della tutela, per il principio della buona fede nell'esecuzione del contratto". Senonché il medesimo precedente ha anche chiarito che detta teoria non può avere ingresso nell'ordinamento italiano, per il quale "il solo ritardo nell'esercizio del diritto, per quanto imputabile al titolare del diritto stesso e per quanto tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, salvo che tale ritardo sia la conseguenza fattuale di un'inequivoca rinuncia tacita o modifica della disciplina contrattuale". Da tale precedente non vi è ragione di discostarsi, in difetto di nuovi argomenti dei ricorrenti; ed è appena il caso di aggiungere che, nel caso in esame, una siffatta tacita rinuncia o modifica contrattuale non è accertata nella sentenza impugnata e neppure dedotta nel ricorso.

Quanto al rilievo *sub b)*, va osservato che l'onere di provare il diligente adempimento, ai sensi dell'art. 1176 cpv. c.c., riguarda l'obbligato, non l'avente diritto; e nella specie si discute appunto del corretto esercizio del diritto della banca a recedere dal contratto di apertura di credito.



Infine, trattandosi appunto di recesso e non di risoluzione del contratto, il riferimento all'art. 1455 c.c., secondo il rilievo *sub c)*, è del tutto fuori luogo.

3. - Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 2043 e 1226 c.c., nonché vizio di motivazione in ordine al ritenuto difetto di prova del danno alla reputazione commerciale, si osserva:

a) che la Corte d'appello, nel fondare la propria decisione sulle connotazioni personali del soggetto protestato, ha errato nel richiamare un precedente protesto in data 4 novembre 1993 a carico dei ricorrenti, vero essendo invece che, come risulta chiaramente dal bollettino dei protesti versato in atti dalla banca, quel protesto era del 4 novembre 1994, dunque successivo alla revoca del fido;

b) la lesione della reputazione commerciale ben può essere provata mediante presunzioni, nella specie sussistenti avendo i ricorrenti dimostrato che erano stati costretti a rivolgersi ad usurai per essere finanziati, tanto da essere poi ammessi ai benefici di cui al d.P.R. 16 agosto 1999, n. 455 e alla l. 7 marzo 1996, n. 108, e che si erano visti negare, a seguito della illegittima levata dei protesti per cui è causa, l'accesso alle linee di credito convenzionali ed erano



stati raggiunti da richieste di rientro delle banche con cui operavano.

3.1. - La censura *sub a)* è inammissibile sia perché il riferimento al protesto del 4 novembre 1993 è fatto, nella sentenza impugnata, a proposito della liquidazione equitativa del danno alla reputazione personale, non già ai fini della verifica della sussistenza del danno alla reputazione commerciale (cui invece mostrano di riferirsi i ricorrenti), sia, comunque, perché si tratta semmai di errore revocatorio, da denunciare con lo specifico rimedio di cui all'art. 395 c.p.c., e non di vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c..

La censura *sub b)* è inammissibile perché configura una pura e semplice critica di merito, per di più con l'introduzione di elementi di fatto nuovi (l'accesso ai benefici previsti dalla legge in favore delle vittime dell'usura).

4. - Il ricorso va in conclusione respinto, con condanna dei soccombenti alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese processuali, liquidate in €



2.700,00, di cui € 2.500,00 per compensi di avvocato,  
oltre accessori di legge.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2  
luglio 2013.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Carlo De Chiara

Ugo Vitrone



Depositato in Cancelleria

15 OTT 2013

IL CANCELLIERE  
*[Signature]*

15 OTT 2013